



Municipalità 6
Barra Ponticelli S. Giovanni a Teduccio
Direzione

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 62 del 15 maggio 2026

Oggetto: istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in Cupa del Cimitero

IL DIRETTORE

Premesso che in seguito a quanto comunicato alla U.O. Attività Tecniche della Municipalità 6 con nota del Servizio Verde Pubblico PG/10356 del 7 gennaio 2026 e successiva nota della Polizia Locale PG/282142 del 4 marzo 2026, si rende necessario l'intervento di rimonda del fogliame che dal Parco Mastellone si protende su cupa Cimitero, quartiere Barra.

Considerato che per eseguire i lavori in sicurezza è necessaria la chiusura temporanea della strada denominata Cupa del Cimitero, adiacente il suddetto parco, nel tratto compreso tra i pali luce n. 209-034 e 209-036.

Chiarito che:

- l'impresa esecutrice dei lavori dovrà predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di preavviso del divieto di transito veicolare necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada in conformità alle modalità previste dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada circa l'attuazione della modifica alla disciplina viabilistica con collocazione di segnale stradale "*Strada Chiusa*" da posizionarsi su via Giambattista Vela intersezione con via Cupa del Cimitero per la direzione via Mastellone, e su via Mastellone intersezione con via Suor Maria della Passione ed intersezione con via Cupa del Cimitero per la direzione via Giambattista Vela;
- dovrà essere sempre garantito ai residenti titolari dei passi carrabili regolarmente concessi, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, degli Enti di Soccorso ed assistenza sanitaria, agli autoveicoli per persone diversamente abili;
- la U.O. San Giovanni Servizio Polizia Locale ha espresso il parere favorevole per l'esecuzione dell'intervento in data 15 maggio 2026, conservato agli atti della U.O. Attività Tecniche della Municipalità 6.

Ritenuto che l'istituzione della descritta prescrizione viabilistica temporanea non crea particolari disagi alla viabilità locale.

Visti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- Il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Richiamate:

- la Circolare del vice Direttore Generale del Comune di Napoli PG/291749 del 08 aprile 2014 avente ad oggetto: Disposizione in merito alle ordinanze del Codice della Strada;
- la Disposizione Organizzativa n. 19 del 27 gennaio 2025 con cui sono state delegate le funzioni all'ing. Massimo Camilli.



Municipalità 6
Barra Ponticelli S. Giovanni a Teduccio
Direzione

Attestato che:

- l'istruttoria per l'adozione del seguente dispositivo è stata espletata con esito favorevole dall'E.Q. ing. Massimo Camilli;
- il presente atto contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE n.2016/679;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

ORDINA

di istituire il seguente dispositivo temporaneo su via **CUPA DEL CIMITERO**, nel tratto di strada compreso tra intersezione i Pali Luce n. **209-034** e **209-036**:

- **DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE** esclusi i mezzi di cantiere, ai residenti titolari dei passi carrabili regolarmente concessi dal **20 aprile 2026** al **21 aprile 2026**, nella fascia oraria dalle **ore 07:30** alle **ore 17:30**, e comunque durante l'esecuzione dell'intervento.

Il presente dispositivo entrerà in vigore a far data dal giorno dell'installazione della segnaletica, la quale dovrà essere esposta alla cittadinanza almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del dispositivo di traffico.

Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese per tutto il periodo dei lavori.

Resta a carico dell'impresa esecutrice dei lavori l'onere per l'installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di viabilità provvisoria, degli avvisi alla cittadinanza e utenti della strada ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine delle lavorazioni.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento ed altro accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale nei giorni e negli orari indicati nella presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art. 3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo della Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S. D.Lgs 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'opposizione della segnaletica, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

**Sottoscritta digitalmente da*

Per il Direttore della Municipalità:

Il Funzionario E.Q. con delega di funzioni
ing. Massimo Camilli